



A.S.L. TO5

*Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

**Regolamento per il procedimento sanzionatorio amministrativo
di competenza dell'A.S.L. TO5**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
 - Art. 2 - Osservanza di Leggi, Regolamenti e norme speciali
 - Art. 3 - Responsabile del procedimento
 - Art. 4 - Conflitto d'interessi
 - Art. 5 - Il procedimento sanzionatorio
 - Art. 6 - Gli organi accertatori
 - Art. 7 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta
 - Art. 8 - Scritti difensivi e audizione personale
 - Art. 9 - Avvio del procedimento
 - Art. 10 - Criteri di gestione dei processi verbali
 - Art. 11 - Istruttoria del procedimento sanzionatorio ed emissione dell'ordinanza
 - Art. 12 - Entità della sanzione
 - Art. 13 - Spese e interessi legali
 - Art. 14 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
 - Art. 15 - Modalità di notifica dell'ordinanza ingiunzione
 - Art. 16 - Termine e modalità per il pagamento delle somme ingiunte
 - Art. 17 - Rateizzazione della sanzione
 - Art. 18 - Verifica adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni
 - Art. 19 - Opposizione all'ordinanza ingiunzione
 - Art. 20 - Prescrizione
 - Art. 21 - Accesso agli atti
 - Art. 22 - Invio dati in Regione
 - Art. 23 - Efficacia del Regolamento
-
- Allegato I “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative”
 - Allegato II/a, II/b “Moduli per la richiesta della rateizzazione”
 - Allegato III “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di situazione economica, fiscale e reddituale”
 - Allegato IV “Procedura amministrativa per la riscossione coattiva di crediti di natura non sanitaria”
 - Allegato V “Schema scritti difensivi”

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, il procedimento sanzionatorio amministrativo finalizzato all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate per la violazione di disposizioni in materia igienico sanitaria, per le quali sia territorialmente competente l'A.S.L. TO5.

Il procedimento di irrogazione della sanzione è il procedimento successivo alla fase di accertamento della violazione ed è eventuale in quanto consegue al mancato esercizio del diritto, da parte del soggetto destinatario del verbale di accertamento e contestazione della violazione, di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano in particolare lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate all'A.S.L. TO5, successive alla presentazione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981, a seguito del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge citata e sono volte ad assicurare efficienza ed efficacia, trasparenza e imparzialità al suddetto procedimento.

Viene individuata, quale autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge citata e ad assolvere alle funzioni di cui ai successivi artt. 18, 19, 20 e 21 della medesima Legge, l'Ufficio Sanzioni Amministrative.

Art. 2 - Osservanza di Leggi, Regolamenti e norme speciali

Il presente Regolamento costituisce attuazione della seguente normativa:

- Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/03/1998 n. 112
- Legge regionale 03/07/1996 n. 35 (art. 2 - commi 1 e 2);
- Legge Regionale 26/04/2000 n. 44 (art. 109 - comma 3);
- Legge regionale 15/03/2001 n. 5 (art. 10)
- Disposizioni normative di settore.

Art. 3 - Responsabilità del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 la responsabilità del procedimento sanzionatorio amministrativo è attribuita al funzionario preposto all'Ufficio Sanzioni Amministrative della S.S. Legale, individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 589 del 17/05/2019.

Al Responsabile del procedimento competono, in autonomia e con diretta assunzione di responsabilità: l'espletamento della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio; l'acquisizione e la disamina degli scritti difensivi; la gestione della corrispondenza, delle audizioni e delle istanze di rateizzazione; la predisposizione della proposta di ordinanza motivata (di ingiunzione, di archiviazione o di annullamento) e la gestione delle

relative notificazioni; la verifica dei pagamenti delle sanzioni; la predisposizione del registro delle audizioni, del registro delle ordinanze e del registro dei pagamenti; la gestione delle istanze di accesso; la trasmissione all'ufficio "Recupero crediti" dell'elenco dei soggetti inadempienti per la riscossione coattiva delle somme dovute e, infine, la trasmissione in Regione della relazione annuale prevista dall'art. 4 della L.R. n. 35/1996.

Art. 4 – Conflitto d'interessi

Il Responsabile del procedimento sanzionatorio, nell'ipotesi in cui ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi, ha il dovere di comunicarlo al proprio Direttore, astenendosi dal prendere decisioni o dall'espletare le attività che riguardano la situazione medesima. Tale comunicazione deve dare conto della motivazione dell'astensione e deve essere inviata entro tre giorni dal momento in cui si ravvisa la sussistenza del conflitto, e comunque con anticipo adeguato rispetto alla decisione da assumere o alle attività da svolgere.

Art. 5 - Il procedimento sanzionatorio

Il procedimento di applicazione della sanzione, nel suo complesso, è articolato nelle seguenti fasi:

- acquisizione del rapporto per mancato pagamento ex art. 17 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. e degli atti di accertamento della violazione, di contestazione e notifica;
- verifica dell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta;
- presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione e disamina;
- istruttoria;
- ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione;
- rateizzazione
- opposizione
- riscossione coattiva

Art. 6 - Gli organi accertatori

Gli organi accertatori, cioè i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni costituenti illecito amministrativo, sono definiti dall'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689 quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in materia igienico sanitaria possono essere accertate, tra le altre, violazioni che comportino l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, oggetto del presente Regolamento, principalmente in materia di:

- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- igiene degli allevamenti e delle produzioni animali;
- igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- sanità animale;
- prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

- vigilanza farmaceutica;
- altre violazioni in materia igienico sanitaria.

Sono organi accertatori sia soggetti interni che esterni all'A.S.L. e in particolare:

- all'interno dell'Azienda: i medici veterinari, i medici legali, igienisti e del lavoro, i farmacisti, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e altre figure professionali con incarichi di vigilanza e ispezione;
- all'esterno dell'Azienda altri organi addetti al controllo quali: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, Agenti accertatori ministeriali, ecc.

Art. 7 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

Entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta (pari a un terzo dell'importo massimo della sanzione prevista per la violazione o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo) che estingue il procedimento, senza nessun'altra conseguenza per il trasgressore, fatte salve diverse previsioni di legge.

Per le violazioni in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. n. 81/2008, è ammesso il pagamento liberatorio in misura minima a seguito di ottemperanza alla diffida ai sensi dell'art. 301 bis del medesimo Decreto.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta o minima estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.

Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto stabilito nel verbale di accertamento e contestazione dell'illecito non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione.

Art. 8 – Scritti difensivi e audizione personale del trasgressore

In alternativa al pagamento in misura ridotta il trasgressore, entro trenta giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione della sanzione, può presentare all'A.S.L. TO5 – S.S. Legale - Ufficio Sanzioni Amministrative, scritti difensivi (utilizzando eventualmente lo "schema" di cui all'Allegato V) e documenti e può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981.

L'Ufficio suddetto, nella persona del Responsabile del procedimento, con congruo preavviso, comunica al trasgressore il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'audizione personale, mediante posta elettronica certificata (pec) ovvero con ogni altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la piena conoscenza. Durante l'audizione il trasgressore ha facoltà di farsi assistere da un legale o di delegare per iscritto altri in sua vece, a condizione che la delega sia datata e sottoscritta dal delegante e che ad essa sia allegata copia del documento d'identità del medesimo.

Può essere richiesto, per fondati motivi, il rinvio dell'audizione. Il rinvio può essere concesso una sola volta. In caso di mancata presentazione dei soggetti che richiedono l'audizione l'Ufficio Sanzioni Amministrative definirà la pratica sulla base della documentazione agli atti.

All'audizione partecipano sempre due funzionari dell'A.S.L. ovvero il Responsabile del procedimento che la presiede e un altro funzionario con compiti di segreteria.

In esito all'audizione personale viene redatto un verbale, sottoscritto dai soggetti partecipanti, a cui viene consegnata una copia.

L'Ufficio Sanzioni Amministrative può richiedere, ai fini istruttori, all'organo accertatore che ha elevato la sanzione controdeduzioni, chiarimenti e/o elementi integrativi utili ad approfondire la violazione contestata.

La facoltà di richiedere delucidazioni in merito al verbale di contestazione può comunque essere esercitata anche in assenza di scritti difensivi e/o audizione personale, laddove se ne ravvisi la necessità.

Detta documentazione dovrà pervenire entro il termine di quindici giorni decorrente dal ricevimento della richiesta, anche per via telematica. La presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione non sospende i termini del diritto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. Pertanto qualora il trasgressore, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta, non si terrà conto delle motivazioni riportate nello scritto difensivo/richiesta audizione in quanto tale pagamento ha effetto liberatorio ed estingue il procedimento sanzionatorio a suo carico.

Art. 9 - Avvio del procedimento – trasmissione del rapporto

Qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione della sanzione, gli organi accertatori, competenti secondo la normativa vigente, trasmettono, di regola entro il semestre successivo a quello del mancato pagamento, alla S.S. Legale – Ufficio Sanzioni Amministrative, il rapporto amministrativo ex art. 17 della Legge n. 689/1981, unitamente al processo verbale di accertamento e contestazione dell'illecito, al verbale d'ispezione e alla prova dell'avvenuta notifica al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.

Art. 10 - Criteri di gestione dei processi verbali

I processi verbali per i quali non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione vengono registrati e gestiti dall'Ufficio Sanzioni Amministrative secondo l'ordine cronologico di emissione.

In deroga al criterio cronologico di cui sopra, nel caso in cui il trasgressore manifesti la disponibilità immediata al pagamento rateale della sanzione, l'Ufficio suddetto procede a trattare la pratica tempestivamente, prescindendo dall'ordine cronologico, previa acquisizione del rapporto per mancato pagamento e in ogni caso decorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione dell'illecito.

Art. 11 - Istruttoria del procedimento sanzionatorio ed emissione dell'ordinanza

Il Responsabile del procedimento sovrintende all'istruttoria del procedimento sanzionatorio che si articola nelle seguenti attività:

- ricezione e disamina del rapporto per mancato pagamento, del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito e di eventuali allegati (verbale ispettivo, dichiarazioni del trasgressore, rilievi fotografici, ecc);
- esame degli scritti difensivi e di eventuale ulteriore documentazione inoltrata dal trasgressore;
- richiesta e analisi di eventuali controdeduzioni presentate dall'organo accertatore;
- audizione del trasgressore, ove da questi richiesta;
- esame della richiesta, da parte del trasgressore, di rateizzazione della sanzione o di riduzione della medesima al minimo edittale;
- raccolta di documenti e/o informazioni utili ai fini dell'istruttoria;
- nei casi particolarmente complessi, richiesta di eventuali pareri tecnici;
- valutazione di tutte le circostanze utili alla quantificazione della sanzione;
- gestione della corrispondenza correlata al procedimento.

L'istruttoria si conclude con una proposta motivata, da parte del Responsabile del procedimento, al Direttore Generale di adozione del provvedimento reputato necessario e legittimo rispetto alle circostanze del caso concreto e cioè:

- a) ordinanza di ingiunzione
- b) ordinanza di archiviazione
- c) ordinanza di annullamento di precedente ordinanza.

In ossequio ai principi di trasparenza le ordinanze di archiviazione vengono sempre trasmesse, per conoscenza, all'organo accertatore che ha redatto il rapporto.

Al trasgressore viene sempre data informativa della determinazione assunta a definizione del procedimento sanzionatorio.

Art. 12 - Entità della sanzione

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra un limite minimo e un limite massimo, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689/1981, si avrà riguardo alla:

- gravità della violazione;
- all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Nella quantificazione della sanzione si terrà conto dei "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative" indicati nell'Allegato I del presente Regolamento.

Art. 13 – Spese e interessi legali

Con l'ordinanza ingiunzione viene ingiunto il pagamento della somma dovuta per la violazione insieme con le spese, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, quantificate forfettariamente in € 20,00 comprendenti sia le spese di notifica dell'ordinanza sia quelle relative alle comunicazioni e alla gestione della

pratica. In caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione della sanzione, gli interessi legali sono calcolati al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 14 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

La Legge n. 689/1981 prevede il sequestro e la confisca quali sanzioni accessorie ad una sanzione pecuniaria. Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge gli organi accertatori, contestualmente all'accertamento di un illecito amministrativo, *“possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa”*. L'organo accertatore che abbia disposto il sequestro cautelare amministrativo trasmette *“immediatamente”* il processo verbale di sequestro all'A.S.L.

L'Ufficio Sanzioni amministrative, entro il termine di 48 ore dal sequestro, deve predisporre la convalida con apposito provvedimento a firma del Direttore Generale, e notificarlo al trasgressore. Questi può fare opposizione chiedendo il dissequestro; sull'istanza di dissequestro l'Ufficio provvede entro il termine di dieci giorni, predisponendo la proposta di ordinanza motivata.

Se l'opposizione al sequestro è respinta, l'ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione deve essere emessa entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e comunque non oltre sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. Con l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione deve essere disposta anche la restituzione delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La Legge n. 689/1981 prevede in alcuni casi la confisca amministrativa (obbligatoria o facoltativa) come sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria da disporre con l'ordinanza che ne ingiunge il pagamento e in altri casi come sanzione autonoma e obbligatoria che può essere comminata a prescindere dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Art. 15 - Modalità di notifica dell'ordinanza ingiunzione

L'ordinanza ingiunzione viene notificata al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido secondo le modalità previste dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., ovvero:

- mediante consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale dell'ordinanza nelle mani del destinatario;
- mediante spedizione a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato *“atti giudiziari”*, con avviso di ricevimento;
- a mezzo dei messi notificatori del comune nel cui territorio risiede il destinatario dell'atto;
- quando possibile, mediante notifica al destinatario via pec di copia informatica dell'atto, sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo risultante da pubblici elenchi (persona giuridica).

Art. 16 - Termine e modalità per il pagamento delle somme ingiunte

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, come previsto dall'art. 22, comma 1, della Legge n. 689/1981, il trasgressore o l'obbligato in solido deve provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria ingiunta.

Nell'ordinanza ingiunzione sono specificate le modalità per il pagamento della sanzione.

Art. 17 - Rateizzazione della sanzione

Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 il trasgressore o l'obbligato in solido possono richiedere per iscritto, il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria.

Presupposto per la concessione del beneficio della rateizzazione è che il richiedente si trovi in "condizioni economiche disagiate", puntualmente documentate attraverso "Autocertificazione della situazione economica, fiscale e reddituale", tali per cui il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale.

La richiesta di concessione del beneficio del pagamento rateale della sanzione può essere inoltrata con qualsiasi mezzo utile allo scopo (pec, e-mail, raccomandata a/r, fax) o consegnata a mano all'Ufficio Sanzioni Amministrative, utilizzando i moduli appositamente predisposti, cui dovrà essere allegata l'"Autocertificazione della situazione economica, fiscale e reddituale" di cui all'Allegato III.

La suddetta richiesta può essere inoltrata entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito ovvero entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

Nel primo caso il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione; nel secondo caso la concessione del beneficio della rateizzazione viene comunicata per iscritto tramite pec ovvero con ogni altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la piena conoscenza.

Il numero delle rate mensili è stabilito in relazione alle condizioni economiche del richiedente e all'importo della sanzione. Le rate, in ossequio a quanto disposto dall'art. 26 della Legge n. 689/1981, non possono essere inferiori a tre né superiori a trenta. Nella rateizzazione verranno conteggiati gli interessi legali.

Il debitore che abbia ottenuto la rateizzazione della sanzione ha la facoltà di cumulare più rate in un unico versamento e/o estinguere il debito in un'unica soluzione. Il mancato, ritardato o inesatto versamento anche solo di una delle rate dovute, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, con il pagamento della sanzione in un'unica soluzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, con l'avvio della procedura per il recupero coattivo del credito.

Art. 18 - Verifica dell'adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni

L'Ufficio Sanzioni Amministrative provvede a verificare lo stato dei pagamenti.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con l'ordinanza ingiunzione (trenta giorni dalla notifica), salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procederà alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della Legge n. 689/1981.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo che consente all'A.S.L. di agire mediante riscossione coattiva con iscrizione della somma dovuta tramite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Entro il mese di giugno di ogni anno, il Responsabile del procedimento elabora l'elenco dei soggetti (trasgressori ed eventuali obbligati in solido) che non hanno provveduto, entro i termini di legge, al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con ordinanza ingiunzione e lo trasmette al competente ufficio "Recupero crediti" della S.C. Affari Generali e Personale dell'A.S.L. perché provveda al recupero dell'importo dovuto tramite l'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione).

La procedura per la riscossione coattiva del debito deve essere avviata entro il termine di cinque anni dalla notifica dell'ordinanza secondo le modalità stabilite nell'Allegato IV al presente Regolamento "Procedura amministrativa per la riscossione coattiva di crediti di natura non sanitaria".

Art. 19 - Opposizione all'ordinanza ingiunzione.

Ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 689/1981, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 01/09/2011 n. 150, l'ordinanza ingiunzione può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria competente.

La competenza per il giudizio di opposizione è disciplinata dal sopra citato art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011. In ogni caso nell'ordinanza ingiunzione viene indicata l'autorità giudiziaria a cui presentare il ricorso.

L'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa dal giudice con ordinanza non impugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2011.

In caso di ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il contenzioso verrà trasmesso al Direttore della S.S. Legale per la costituzione in giudizio dinanzi alla competente autorità giudiziaria, unitamente a tutta la documentazione utile a consentire una compiuta difesa (rapporto, verbale di accertamento, copia dell'ordinanza ingiunzione, scritti difensivi, verbale dell'audizione personale, controdeduzioni, ecc.).

Art. 20 – Prescrizione

Ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Sono in ogni caso atti interruttivi della prescrizione:

- la notifica dell'accertamento dell'illecito;
- la notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- la presentazione del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione.

Art. 21 - Accesso agli atti

I soggetti (trasgressore o obbligato in solido) interessati all'accesso agli atti inerenti la procedura amministrativa sanzionatoria, possono presentare istanza motivata all'Ufficio Sanzioni Amministrative nei termini e con le modalità previste dal Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 389 del 16/03/2019 e pubblicato sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'accesso agli atti da parti di terzi non è mai consentito nel corso del procedimento sanzionatorio. Al termine di esso il terzo richiedente l'accesso agli atti è ammesso nei limiti previsti dal Regolamento aziendale in ossequio ai principi di tutela del diritto alla riservatezza.

Art. 22 – Invio dati in Regione

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 03/07/1996, n. 35 il Responsabile del procedimento, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmette alla Regione – Direzione Sanità Pubblica, relazione dettagliata indicante il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente con relativo esito nonché le somme complessivamente introitate.

Art. 23 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività dell'atto deliberativo del Direttore Generale che lo approva.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689/1981 "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo:

- alla gravità della violazione;
- all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

La **gravità della violazione** è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

L'**opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione** non può configurarsi nella mera, sia pur fattiva, collaborazione procedimentale *post factum* del soggetto al quale sia stato contestato l'illecito. Ai fini della riduzione della sanzione i comportamenti rilevanti sono quelli che in concreto determinano un'attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'illecito purché consapevolmente, spontaneamente e operativamente assunti dall'agente prima dell'apertura del procedimento sanzionatorio. Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria in misura più ridotta non si richiede un atteggiamento necessariamente fattivo dell'agente: può valere anche la mera interruzione volontaria della condotta che attenui le conseguenze dell'illecito ovvero un *contrarius actus* inteso a eliminare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta.

La **personalità del trasgressore** è desunta dalla collaborazione e disponibilità prestata e manifestata al fine di risolvere l'illecito e dall'assenza o presenza a suo carico di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia (assenza di recidiva);

Le **condizioni economiche** sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta da specifica documentazione presentata dal sanzionato.

Qualora il trasgressore sia una persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto di: situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza di familiari di primo grado affetti da handicap o malattie gravi o invalidità; perdita del lavoro e altre situazioni opportunamente documentate dal trasgressore e ritenute idonee a configurare la sussistenza di condizione economica disagiata.

Per il trasgressore e/o l'obbligato in solido che sia una persona giuridica la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda, adeguatamente documentate nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti di eventuali lavoratori impiegati nell'azienda.

Sulla base dei criteri sopra riportati l'Ufficio Sanzioni Amministrative può valutare l'applicazione di una sanzione diversa da quella comminata dagli organi accertatori, purché supportata da congrua motivazione, avuto riguardo alle seguenti ipotesi:

a) Sanzione pari al minimo edittale:

se, dagli scritti difensivi, dall'audizione personale o dalla documentazione agli atti, risulta che il trasgressore:

- ha commesso una violazione di lieve entità o di natura puramente formale da cui non è risultata evidenza di danno alla salute pubblica o intenzionalità del comportamento e si trova in condizioni di disagio economico, puntualmente documentato;
- ha commesso l'illecito con colpa lieve, nell'errato convincimento della liceità del suo operato o ha posto in essere una condotta solo parzialmente contraria ad una norma ovvero si è trovato nell'obiettivo difficoltà di rispettarla ovvero ha dato prova di essersi adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito;

b) Sanzione pari all'importo sanzionato

- se il trasgressore non ha presentato scritti difensivi ovvero se dalle memorie difensive e/o dall'audizione personale non siano emerse circostanze attenuanti o le motivazioni proposte siano del tutto infondate;
- in caso di comportamento connotato da evidente negligenza o imprudenza o reiterazione dell'illecito negli ultimi cinque anni ovvero se l'illecito consiste in un fatto penalmente perseguibile;
- se il trasgressore non ha dato prova di essersi adoperato al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta;

c) Sanzione aumentata fino al massimo edittale

- in relazione alla natura della violazione e dell'interesse primario tutelato dalla norma violata;
- se la condotta è connotata da intenzionalità grave;
- se dall'illecito è derivato un pericolo grave o un danno per la collettività;
- se con la condotta illecita l'autore della violazione si è procurato un diretto vantaggio economico;

d) Sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo

nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981 ovvero di "concorso formale", quando con un'unica condotta siano commesse violazioni plurime si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo (cumulo giuridico).

Per violazione più grave deve intendersi quella per la quale la legge prevede il massimo più elevato o, a parità di massimo, il maggior minimo; ovviamente la sanzione derivante dal "cumulo giuridico" deve essere comunque inferiore a quella che deriverebbe dal "cumulo materiale" cioè dalla somma aritmetica delle sanzioni.

Poiché la norma prevede l'aumento "fino al triplo" nell'ordinanza ingiunzione tale aumento verrà stabilito in base ai criteri generali previsti dall'art. 11 della Legge n. 689/1981 sopra richiamati.

Disposizioni transitorie

Quanto sopra disposto trova applicazione a decorrere dalla data di approvazione del "Regolamento" anche in relazione a tutti i procedimenti pendenti presso l'Ufficio Sanzioni Amministrative per le quali risulti ancora aperta l'istruttoria.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CREDITI DI NATURA NON SANITARIA
--

1. PREMESSA

L'attività dell'Ufficio Recupero Crediti relativamente ai crediti di natura non sanitaria è disciplinata, oltreché dalla normativa giuridica nazionale, dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 30/04/2015 (art.2 - comma 5).

Nell'allegato 3 al Regolamento di cui sopra sono specificati i crediti di natura non sanitaria; nello specifico quelli a cui fa riferimento questa procedura sono:

- a) obbligo di pagamento delle ordinanze ingiunzioni in materia sanitaria;
- b) obbligo di pagamento stabilito in un provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza).

In particolare, l'ufficio si occupa delle procedure per la riscossione delle diverse tipologie di credito in forma coattiva mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 Decreto Legislativo n. 46/1999 attraverso gli enti "Agenzia delle Entrate-Riscossione" e "Riscossione Sicilia S.p.A."

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere le azioni da porre in essere per la riscossione coattiva per il recupero dei crediti di natura non sanitaria di cui ai punti a) e b) di competenza della S.S. Legale.

3. MODALITÀ OPERATIVE

Di seguito vengono descritte le varie fasi della procedura:

	FASE	AZIONI	SOGGETTI
1	Avvio procedura recupero coattivo	<p>La S.S. Legale invia all'ufficio recupero crediti nota protocollata con l'elenco dei debitori, corredato di tabella riassuntiva contenente i seguenti dati, necessari e indispensabili per poter procedere all'iscrizione a ruolo sul portale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome • luogo e data di nascita • codice fiscale • dati relativi alla sentenza/ordinanza (numero, data, tribunale, data di notifica) • importo dovuto • descrizione da inserire nella cartella esattoriale • interessi: nel caso in cui si debbano inserire specificare il numero di giorni dalla data di notifica da cui il sistema calcola il relativo 	S.S. Legale

		<p>importo</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice identificativo del credito (come da allegato) • codice identificativo atto dell'atto (come da allegato) 	
2	Iscrizione a ruolo	L'Ufficio recupero crediti provvede per ogni pratica alla creazione del fascicolo e al caricamento dei dati sul portale Agenzia Entrate Riscossione e alla validazione del ruolo	Ufficio recupero crediti
3	Registrazione pagamenti	<p>Periodicamente la S.S. Contabilità trasmette all'Ufficio recupero crediti l'elenco di tutti i riversamenti disposto da Agenzia Entrate-Riscossione.</p> <p>L'Ufficio recupero crediti predispone elenchi per tipologia e comunica alla S.S. Legale l'elenco dei pagamenti relativi ai recuperi di competenza</p>	<p>S.S. Contabilità</p> <p>Ufficio recupero crediti</p>
4	Casi particolari: il discarico	Qualora il debitore dimostri di aver assolto il debito prima dell'esecuzione coattiva l'Ufficio recupero crediti procederà sul portale Agenzia Entrate-Riscossione all'esecuzione dell'operazione "Discarico"	Ufficio recupero crediti
5	Casi particolari: la sospensione	Qualora il debitore presenti domanda di ricorso/sospensione legale della riscossione, l'Ufficio recupero crediti procederà sul portale Agenzia Entrate-Riscossione all'esecuzione dell'operazione "Sospensione" comunicandolo tempestivamente alla S.S. Legale e restando in attesa di eventuali comunicazioni sul come procedere relativamente alla sospensione, ovvero se procedere al discarico totale o alla revoca della sospensione.	Ufficio recupero crediti